



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Relazione al decreto delegato

"Disciplina del regime di agevolazioni in favore di fondazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS"

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato è adottato dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 6 e dell'articolo 63 della Legge 1° luglio 2015 n.101, e dell' articolo 14, comma 3 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche.

Il decreto in trattazione introduce una disciplina organica volta a riconoscere specifiche agevolazioni fiscali in favore delle fondazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – che operano in settori di particolare rilevanza sociale, con specifico riferimento all'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché all'assistenza sanitaria.

L'intervento normativo si colloca nell'ambito delle politiche di sostegno e promozione delle attività solidaristiche e di pubblica utilità, con l'obiettivo di favorire la realizzazione, nel territorio della Repubblica, di strutture, immobili, opere, progetti e servizi destinati all'accoglienza, all'inclusione e al sostegno di soggetti fragili, svantaggiati, con disabilità o comunque versanti in condizioni di bisogno.

La disciplina proposta intende, pertanto, incentivare iniziative aventi rilevante impatto sociale, assicurando al contempo che l'accesso ai benefici fiscali avvenga secondo criteri di trasparenza, controllo pubblico e coerenza con l'interesse generale.

1. Finalità e ambito di applicazione.

L'articolo 1 individua le finalità del decreto delegato e ne definisce l'ambito di applicazione.

La norma stabilisce che le agevolazioni fiscali speciali possono essere riconosciute esclusivamente in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale costituite in forma di fondazione, regolarmente iscritte nel Registro delle Fondazioni di cui all'articolo 7 della Legge 1 luglio 2015 n.101 e conformi alle disposizioni previste dalla medesima legge.

Il perimetro soggettivo e oggettivo dell'intervento è delimitato alle fondazioni ONLUS che operano nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché dell'assistenza sanitaria. Tale delimitazione risponde all'esigenza di concentrare il beneficio fiscale su attività direttamente collegate alla tutela di persone fragili, svantaggiate o con disabilità, valorizzando progetti che presentino una chiara utilità pubblica e sociale.

L'articolo prevede inoltre che il riconoscimento delle agevolazioni sia subordinato ad apposita autorizzazione del Congresso di Stato, formalizzata mediante la sottoscrizione di



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

una convenzione. Tale convenzione costituisce lo strumento attraverso il quale vengono definiti gli impegni, le condizioni e i vincoli a carico della fondazione beneficiaria, consentendo una valutazione preventiva dell'interesse pubblico del progetto e una successiva verifica della corretta esecuzione degli obblighi assunti.

Particolare rilievo assume anche la previsione relativa alle persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore delle fondazioni ONLUS autorizzate. In tal caso, il decreto riconosce specifiche agevolazioni in materia di imposta generale sui redditi, al fine di favorire la partecipazione dei privati al finanziamento di opere e progetti di utilità sociale.

2. Tipologie di agevolazioni fiscali.

L'articolo 2 disciplina le principali agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni per i progetti oggetto di convenzione con lo Stato.

La prima misura riguarda l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulle importazioni per gli immobili, gli impianti e i beni mobili facenti parte delle opere e dei progetti realizzati nel territorio della Repubblica dalle fondazioni beneficiarie. Tale agevolazione è finalizzata a ridurre gli oneri economici connessi alla realizzazione di interventi strutturali e funzionali destinati allo svolgimento di attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria.

La seconda misura interviene in materia di imposta IGR, prevedendo la deducibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche a sostegno dei progetti convenzionati con il Congresso di Stato. La disposizione rappresenta uno strumento di incentivo alla liberalità privata, favorendo il coinvolgimento della cittadinanza e dei contribuenti nel sostegno a iniziative di rilevante valore sociale.

Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 hanno carattere speciale e sono collegate esclusivamente ai progetti oggetto di convenzione, così da garantire che il beneficio sia strettamente funzionale alla realizzazione delle finalità pubbliche individuate dal decreto.

3. Requisiti soggettivi, controlli e revoca dei benefici fiscali.

L'articolo 3 disciplina i requisiti soggettivi richiesti alle fondazioni e introduce un sistema di controllo volto ad assicurare il corretto utilizzo delle agevolazioni concesse.

Le fondazioni richiedenti devono essere regolarmente iscritte nell'apposito registro, essere conformi alla Legge n.101/2015 e non avere pendenze fiscali nei confronti dell'Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico Allargato, sia al momento della presentazione dell'istanza sia per l'intero periodo di fruizione delle agevolazioni.

La norma attribuisce all'UO Ufficio Attività Economiche il compito di fornire al Congresso di Stato, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, un riferimento istruttorio preliminare sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e sulla regolarità della fondazione.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Resta invece in capo al Congresso di Stato la valutazione di merito in ordine all'utilità sociale e all'interesse pubblico del progetto.

È inoltre previsto un controllo annuale sulla corretta esecuzione della convenzione e sul rispetto degli impegni assunti dalla fondazione. Gli esiti di tale controllo sono trasmessi al Congresso di Stato entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello oggetto di verifica.

Il mancato rispetto dei requisiti di legge, delle condizioni convenzionali o dei vincoli sottoscritti comporta la decadenza dalla convenzione e la revoca dei benefici fiscali fruiti. La revoca è disposta con delibera del Congresso di Stato ed è impugnabile secondo quanto previsto dal Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.

In caso di revoca, l'UO Ufficio Tributario procede al recupero delle imposte dovute dalla fondazione, anche con riferimento alle agevolazioni fiscali indirettamente fruiti da soggetti terzi. Tale previsione rafforza il presidio pubblico sull'utilizzo dei benefici e tutela l'Erario da eventuali utilizzi non conformi delle agevolazioni.

4. Vincolo di destinazione del patrimonio.

L'articolo 4 introduce specifici vincoli patrimoniali a carico delle fondazioni beneficiarie.

In primo luogo, viene ribadito l'obbligo per le fondazioni ONLUS di prevedere nel proprio statuto il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, in coerenza con la natura non lucrativa degli enti beneficiari.

La norma stabilisce inoltre che gli immobili e i beni acquistati beneficiando delle agevolazioni non possano essere alienati prima del decorso di dieci anni, salvo i casi di necessità riconosciuti mediante delibera del Congresso di Stato. Tale previsione mira a garantire che i beni agevolati rimangano destinati, per un congruo periodo di tempo, al perseguimento delle finalità sociali per le quali il beneficio è stato concesso.

In caso di scioglimento o liquidazione della fondazione ONLUS, gli immobili che hanno goduto dei benefici sono intestati ad altro soggetto secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto, con contestuale liquidazione e versamento all'Erario delle imposte proporzionali non corrisposte al momento dell'acquisto. È fatta salva l'ipotesi in cui gli immobili siano trasferiti a titolo gratuito all'Ecc.ma Camera.

La disposizione assicura quindi la continuità della destinazione pubblica o sociale dei beni agevolati, evitando che il beneficio fiscale possa tradursi in un indebito vantaggio patrimoniale privato.

5. Disposizioni fiscali generali.

L'articolo 5 reca disposizioni fiscali generali applicabili alle fondazioni non lucrative con finalità sociali.

Fatte salve le agevolazioni speciali previste dagli articoli 1 e 2, viene stabilita, ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'aliquota monofase del 5 per cento sugli acquisti in importazione o in territorio effettuati dalle fondazioni ONLUS per le proprie necessità.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Per gli acquisti di beni strumentali continuano invece ad applicarsi le aliquote definite dalla relativa normativa.

La norma prevede altresì l'esonero da imposte di registro, di bollo e da imposta giudiziaria per una serie di atti e documenti connessi alla vita giuridica e amministrativa delle fondazioni, quali istanze, verbali, scritture private, statuti, copie con autentiche notarili, contratti di locazione attivi e passivi e vidimazione dei libri sociali.

Tali misure sono finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi e fiscali a carico degli enti non lucrativi, favorendone l'operatività e la capacità di destinare le risorse disponibili al perseguimento delle finalità sociali.

6. Norma transitoria.

L'articolo 6 introduce una disciplina transitoria di carattere straordinario.

La disposizione consente alle fondazioni ONLUS che, prima dell'entrata in vigore del decreto delegato, abbiano già avviato progetti rientranti nell'ambito dell'articolo 1, comma 3, di presentare istanza al Congresso di Stato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Il riconoscimento dei benefici è limitato ai lavori, alle opere e ai beni realizzati o acquistati nel periodo d'imposta 2026. La previsione consente di includere nel nuovo regime agevolativo anche iniziative già avviate, purché coerenti con le finalità del decreto e sottoposte alla valutazione pubblica prevista dalla disciplina.

Conclusioni.

Il decreto delegato introduce un quadro normativo mirato a sostenere, attraverso strumenti fiscali selettivi, le fondazioni ONLUS che realizzano progetti di elevata utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria.

La disciplina bilancia l'esigenza di incentivare interventi solidaristici e di pubblico interesse con la necessità di garantire un rigoroso controllo sull'accesso ai benefici e sul loro corretto utilizzo. La previsione della convenzione con il Congresso di Stato, dei controlli annuali, dei requisiti soggettivi, dei vincoli patrimoniali e dei meccanismi di revoca costituisce un sistema di garanzie volto ad assicurare che le agevolazioni siano effettivamente destinate alla realizzazione di opere, servizi e progetti a favore della collettività e delle persone più fragili.

Nel complesso, il provvedimento rappresenta uno strumento di promozione della solidarietà sociale, della collaborazione tra settore pubblico e soggetti non lucrativi e della partecipazione privata al finanziamento di iniziative di interesse generale.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Marco Gatti -